



## FAQ - Prescrizioni antincendio AICAA

- 
- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> Norma antincendio       | <input type="checkbox"/> Direttiva antincendio           | <input type="checkbox"/> Indice              |
| <input type="checkbox"/> Nota esplicativa antin. | <input checked="" type="checkbox"/> Supporti antincendio | <input type="checkbox"/> Stato della tecnica |

Titolo / articolo / cifra / punto: 1003-03 / cifra 8.3.1

Tema: Impianti d'evacuazione di fumo e calore per uffici collettivi

Data: 07.09.2005

No. 1003-001i

---

### Pubblicazione per:

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Commissioni AICAA | <input type="checkbox"/> Autorità cantonali antincendio | <input checked="" type="checkbox"/> Pubblico |
|--|---|--|

---

### Domanda:

Alla cifra 4.2.2 delle direttive legalmente vincolanti sugli impianti di evacuazione di fumo e calore per i locali adibiti ad uso industriale, artigianale e magazzini, autosili e autorimesse per veicoli a motore, è determinata la necessità di impianti di evacuazione di fumo e calore. Gli edifici amministrativi non sono esplicitamente citati.

Nella pubblicazione di supporto antincendio "Edifici amministrativi e artigianali" la sopra menzionata cifra viene ripresa senza titolo alla cifra 8.3.1. Siccome la pubblicazione di supporto antincendio è valida anche per gli edifici amministrativi, impianti di evacuazione di fumo e calore sarebbero necessari anche per uffici collettivi.

### Risposta:

Vincolanti sono le esigenze definite dalla norma antincendio e dalle direttive antincendio. Edifici amministrativi non devono essere equipaggiati con impianti per l'evacuazione di fumo e calore. Il titolo 8.3.1. deve essere modificato come segue:

**"8.3.1 Necessità per i locali ad uso industriale ed artigianale".**